



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Stefano Mogini	Presidente aggiunto
Maria Acierno	Presidente di sezione
Milena Falaschi	Presidente di sezione
Giulia Iofrida	Presidente di sezione
Enzo Vincenti	Presidente di sezione
Antonella Pagetta	Consigliere
Giuseppe Tedesco	Consigliere rel.
Paola Vella	Consigliere
Cristiano Valle	Consigliere

Oggetto:

DISCIPLINARE
AVVOCATI

Ud.10/03/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21276/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
-ricorrente-
contro

Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia, Consiglio distrettuale di
disciplina forense di Brescia

Procura generale della Repubblica della Corte di cassazione
-intimati-

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di Roma n.
266/2025 depositata il 24/09/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal
Consigliere Giuseppe Tedesco.



FATTI DI CAUSA

L'avv. [REDACTED] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

"1) per essere venuto meno ai doveri di correttezza, diligenza, competenza e decoro di cui all'art.9 CDF per aver mancato di informare il cliente, benché più volte richiesto, sullo svolgimento del mandato a lui affidato e la mancata consegna di copia di tutti gli atti e documenti concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso, con ciò violando l'art. 27 n. 6 CDF;

2) per essere venuto meno ai doveri di correttezza, diligenza, competenza e decoro di cui all'art. 9 CDF, per aver mancato di compiere atti inerenti al mandato, quali la redazione ed il deposito del ricorso per Cassazione, all'esito della negativa decisione della Commissione Tributaria di secondo grado, derivanti da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, con ciò violando l'art. 26 n. 3 CDF;

3) per essere venuto meno ai doveri di correttezza, diligenza, competenza e decoro di cui all'art.9 CDF, per aver mancato, relativamente all'incarico in corso, di comunicare alla parte assistita il termine per il compimento degli atti necessari ad evitare il giudicato della sentenza di secondo grado, non consentendo a questo di ovviare alla sua ignavia con l'intervento di altro difensore, con ciò violando l'art. 27 n. 7 CDF;

4) per essere venuto meno ai doveri di correttezza, diligenza, competenza e decoro di cui all'art.9 CDF per la mancata restituzione dei documenti e degli atti ricevuti dal cliente, concernenti l'oggetto



del mandato e l'esecuzione dello stesso in sede giudiziale, con ciò violando l'art. 33 n. 1 CDF;

5) per essere venuto meno ai doveri di correttezza, diligenza, competenza e decoro di cui all'art.9 CDF per aver richiesto ed ottenuto un anticipo per un'attività professionale mai svolta, quale il ricorso per Cassazione, con ciò violando l'art. 29 n. 1 CDF;

[...] Fatti accaduti in [REDACTED] luogo del precedente domicilio dell'avv. [REDACTED] dalla data, non nota, di pubblicazione/notifica della sentenza della Commissione Tributaria di Secondo grado e, in [REDACTED] attuale domicilio dell'avv. [REDACTED] da gennaio a marzo 2018, permanente”

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia (C.D.D.) riteneva provati gli addebiti in relazione ai primi cinque punti del capo di incolpazione e mandava invece assolto l'incolpato in relazione al sesto, essendovi prova della risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Quanto alla sanzione il C.D.D., tenuto conto del comportamento complessivo dell'incolpato e dell'esistenza di precedenti disciplinari, irrogava la sanzione della sospensione per mesi tre.

Avverso la decisione ha proposto ricorso in proprio l'avv. [REDACTED] chiedendo unicamente l'irrogazione della più mite sanzione della censura.

La decisione è stata confermata dal Consiglio nazionale forense (C.N.F.), il quale, a sostegno della decisione, ha proposto essenzialmente le seguenti considerazioni: a) il fatto che l'incolpato avesse riconosciuto il proprio debito risarcitorio nei confronti del cliente non ne attenuava la responsabilità, né poteva riguardarsi



quale ravvedimento operoso; b) il riconoscimento di debito era sfociato in un accordo per l'erogazione in favore del cliente della somma riconosciuta; c) tale accordo, però, non era stato adempiuto dal legale, il quale non aveva pagato la prima rata accampando giustificazione che il CNF ha ritenuto non pertinenti (la revoca degli affidamenti comunicata dalla banca).

Per la cassazione della decisione l'avv. [REDACTED] ha proposto ricorso affidato a due motivi, chiedendo inoltre la sospensione degli effetti della sanzione disciplinare comminata.

L'istanza è stata accolta da queste Sezioni unite, che con ordinanza interlocutoria in data 17 dicembre 2025, hanno sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia «violazione e/ falsa applicazione di legge, ai sensi dell'art. 36 comma 6 della l. 247/2012, in relazione all'art. 56 della l. 247/2012. Il ricorrente evidenzia che tutte le incolpazioni hanno come punto di riferimento la mancata proposizione del ricorso per cassazione contro sentenza della Commissione tributaria di secondo grado. Nondimeno, continua il ricorrente, il capo di imputazione non indica la data di pubblicazione della decisione non impugnata, né quando sarebbero scaduti i termini proporre per il ricorso. Invero, il solo dato che si evince dalla motivazione della sentenza del C.N.F. è che la sentenza a cui si riferisce l'addebito è la n. 5414 del 2016. Si legge testualmente nel ricorso per cassazione: «Anche a voler ritenere, infatti, che detta sentenza sia stata pubblicata l'ultimo giorno dell'anno 2016, il termine ultimo per proporre ricorso per cassazione sarebbe stato il 30/06/2017. È sì una deduzione, ma non vi è alcuna prova, per gravissima negligenza



nell'istruzione del procedimento, che possa condurre ad una diversa collocazione temporale che, ai fini dell'esposizione del presente motivo, prudenzialmente, dovrà assumersi come dato di fatto insindacabile in sede di legittimità».

Il ricorrente, quindi, passa a esaminare capi di incolpazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 e conclude nel senso che tutti gli illeciti si sarebbero perfezionati al più tardi il giorno successivo alla scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione, e cioè il 1° luglio 2017. Conseguentemente, pur tenendo conto della sospensione, quando fu pronunciata la sentenza del Consiglio nazionale forense il 10 luglio 2025, il termine prescrizione, fissato nel massimo in sette anni a mezzo ai sensi dell'art. 54 della l. n. 247 del 2012, era già decorso. Quanto al capo di incolpazione n. 4, relativo alla mancata restituzione di documenti ed atti ricevuti dal cliente, nel ricorso si pone in luce che anche in questo caso gli stessi riferimenti fattuali indicati nel capo di incolpazione portano a collocare il perfezionamento dell'illecito al più tardi il 31 dicembre 2017. In ragione di ciò, conclude il ricorrente, l'azione disciplinare e gli illeciti attribuiti all'odierno ricorrente debbono essere dichiarati prescritti, con conseguente revoca immediata della sanzione comminata.

2. Il primo motivo è fondato.

Giova premettere che la prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità. Ne consegue che l'omessa pronuncia da parte del C.N.F. sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'incolpato non determina, di per sé, l'invalidazione della sentenza impugnata, trattandosi, per l'appunto, di eccezione rilevabile anche in



sede di legittimità e, comunque, di omissione alla quale può e deve rimediarsi in quest'ultima sede processuale (tra le altre: Cass., S.U., 12447/2022 e Cass., S.U., n. 36204/2023). Tanto premesso, va, altresì, rammentato che, nella specie, essendo gli illeciti contestati risalenti al periodo 2013-2018 e, quindi, successivamente alla data di entrata in vigore dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012, il regime di prescrizione applicabile è, *ratione temporis*, quello introdotto dalla citata disposizione. Dunque, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può, comunque, essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nell'art. 56, comma 1; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare deve intendersi pari a sette anni e mezzo (tra le molte: Cass., S.U., n. 23239/2022; Cass., S.U., n. 32634/2022; Cass., S.U., n. 20464/2023; Cass., S.U., n. 30782/2024; Cass., S.U., n. 4850/2025). Quanto, poi, alla decorrenza della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre avere riguardo alla data di commissione del fatto e, nell'ipotesi di illecito permanente, alla data di cessazione della permanenza. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole, e non prevista dalla legge, imprescrittibilità dell'azione disciplinare nei casi in cui la permanenza dell'illecito si protragga indefinitamente, si è reso necessario stabilire un c.d. "limite alternativo alla permanenza", che è stato individuato nell'intervento della decisione disciplinare di primo grado, dalla quale inizia a decorrere il termine prescrizione massimo di cui all'art. 56, comma 3, della legge n. 247/2012 (tra le altre: le citate Cass., S.U., n. 23239/2022 e Cass., S.U., n. 30782/2024).

3. Nel caso in esame, come emerge dall'esame dei capi di incolpazione, le condotte oggetto di contestazioni di cui ai numeri 1,



2, 3 e 5 hanno come punto riferimento oggettivo il decorso del termine per proporre, nell'interesse del cliente, il ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria lombarda. Se ne deduce che le violazioni non potrebbero ritenersi perfezionati oltre tale termine, che il ricorrente identifica, in via deduttiva e in assenza di indicazioni di dettaglio riportati nell'incolpazione, sulla base del numero della sentenza contro la quale non fu proposta l'impugnazione: n. 5414/2016. Pertanto, continua il ricorrente, anche a volere ritenere che la decisione sia stata pubblicata l'ultimo giorno dell'anno 2016, il termine ultimo per proporre ricorso per cassazione sarebbe scaduto con il compimento del semestre a partire dal 31 dicembre 2016: quindi il 30 giugno 2017. Il ragionamento del ricorrente suppone che il termine lungo di impugnazione fosse nel caso in esame quello semestrale ex art. 327, comma 2, c.c. nel testo vigente applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 4 luglio 2009. Tale conclusione, in verità, non è del tutto giustificabile in via deduttiva sulla base del dato temporale risultante dagli estremi della sentenza rispetto alla quale il professionista è incolpato di avere fatto decorre il termine di impugnazione. Il numero della sentenza identifica l'anno della pubblicazione, non quella della instaurazione del giudizio da essa definito, che potrebbe essere anche precedente al 4 luglio 2009. Nondimeno, la questione è ormai irrilevante, essendo decorsi oltre sette anni a mezzo anche a voler individuare la scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione sulla base della disciplina processuale anteriore. A un attento esame il decorso del termine di prescrizione risulta persino dalla collocazione temporale operata nel capo di incolpazione, che indica il momento consumativo degli illeciti nel periodo gennaio-marzo 2018: il che significa, come



anticipato nell'ordinanza cautelare con riferimento al complesso delle incolpazioni, inclusa quella di cui al n. 4, che il termine prescrizionale dovrebbe comunque considerarsi spirato a far data dalla fine di settembre 2025.

4. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione di legge, ai sensi dell'art. 36 comma 6 della l. 247/2012, in relazione all'art. 21 comma 3 codice deontologico forense. Omessa pronuncia». In via gradata rispetto al motivo precedente, il ricorrente sostiene che la pronuncia impugnata risulti comunque viziata per difetto di motivazione su un elemento di estrema rilevanza, identificato dal ricorrente nel riconoscimento di debito sottoscritto dall'odierno ricorrente e dal sig. Armani in data 13/07/2020. Secondo il ricorrente il C.D.D. che il C.N.F. si sono limitati a interpretare il riconoscimento di debito documento esclusivamente nell'ottica del "valore confessorio" degli illeciti contestati, e non anche quale significativo elemento rivelatore dell'atteggiamento di resipiscenza dell'incolpato, tenuto conto di quanto dichiarato dal cliente in sede dibattimentale :*«non ho particolari motivi di animosità nei confronti dell'avv. [REDACTED] e, dal canto mio, ove rispettasse il riconoscimento di debito, riterrei cessato il contenzioso»*.

Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

5. All'accertamento d'ufficio della maturazione del termine di cui all'art. 56, comma 1, della legge n. 247 del 2012 consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'esercitata azione disciplinare nei confronti del ricorrente. Resta, dunque, assorbito l'esame della istanza cautelare. Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. Compensa interamente le spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, in data 10 marzo 2026.

Il Presidente

Stefano Mogini

